

PST: 382/2022 MT



Tribunale di Massa



Ordine degli Avvocati
di Massa Carrara

Protocollo d'intesa per la liquidazione dei compensi dovuti ai difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato in materia civile.

Il presente Protocollo è finalizzato a rendere più rapida e semplificata la procedura di liquidazione dei compensi dovuti ai difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato in materia civile attraverso il corretto deposito dell'istanza sui portali SICID e SIAMM corredata di tutta la documentazione necessaria.

La procedura indicata, se correttamente utilizzata dagli Utenti e dalle Cancellerie, consente una più rapida trattazione delle istanze e liquidazione dei compensi, rispetto al sistema tradizionale, per il quale non può essere garantita analoga speditezza.

Ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, D.P.R. 115/2002 l'Avvocato presenta *istanza di liquidazione* del patrocinio a spese dello Stato nel relativo fascicolo elettronico dell'ufficio giudiziario tramite PST. Dovrà essere inviata la seguente documentazione:

1. Istanza di liquidazione rivolta al Giudice competente (ATTO PRINCIPALE)
2. Istanza SIAMM (ALLEGATO), che deve essere compilata tramite l'apposito portale raggiungibile dal sito <https://ags.giustizia.it>
3. Nota spese (ALLEGATO);
4. Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato PROTOCOLLATA (ALLEGATO);
5. Decreto di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (ALLEGATO);
6. Qualora il difensore ammesso non fosse quello indicato nel decreto di ammissione, si prega di depositare anche la revoca del precedente difensore e la nuova nomina (ALLEGATO).

Il deposito nel fascicolo telematico deve essere effettuato entro il giorno precedente rispetto all'ultima udienza fissata prima della definizione del procedimento. Ove ciò non fosse possibile, l'avvocato farà richiesta a verbale con riserva di deposito telematico dell'istanza, come sopra specificato, entro i due giorni successivi all'udienza.

E' onere dell'avvocato procedere al deposito della relativa documentazione cartacea in originale nella cancelleria del giudice competente per la liquidazione.

La Cancelleria, ricevuta l'istanza tramite PST e la documentazione cartacea, trasmetterà il tutto al Giudice che provvederà alla liquidazione del compenso con decreto, notificato agli avvocati tramite biglietto/notifica di cancelleria. Gli Avvocati, entro 30 giorni dall'ultima notifica, potranno opporsi al decreto di liquidazione, il quale, trascorso tale termine senza opposizione alcuna, diventerà irrevocabile.

Il provvedimento divenuto irrevocabile, sarà trasmesso tempestivamente all'Ufficio Liquidazioni Spese di Giustizia da parte della Cancelleria, la quale provvederà ad inserire una annotazione nel relativo fascicolo informatico.

Sarà il competente Ufficio Liquidazioni a notificare l'avvocato della trasmissione degli atti con la richiesta di emissione della fattura elettronica.

Massa, 20/10/2022

Il Presidente
del Tribunale di Massa

Dott. Paolo Puzone




Il Presidente
dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara

Avv. Giovanna Barsotti


